

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 29 gennaio 2010, n. 3845

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

[1] Art. 1

1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo le parole: «per la ricostruzione» sono aggiunte le seguenti parole: *«e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione»*.

2. All'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, è aggiunto infine il seguente periodo: *«Per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP, il vice-Commissario di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzato ad avvalersi di tale contingente, fino ad un massimo di 21 unità di personale.»*.

3. In ragione delle difficoltà emerse in fase di predisposizione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati con esito di danno E, anche ricompresi in aggregati strutturali, all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le seguenti parole: «90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato» sono sostituite dalle seguenti: *«6 aprile 2010»*.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2010, n. 32.